

TRACCIA N. 3

Esercizio A

In data 01/07/2024, la società BETA procede all'incorporazione della società ALFA la quale detiene una partecipazione del 50% in BETA.

Si riportano, di seguito, i prospetti di stato patrimoniale e conto economico *ante* fusione di ALFA e di BETA al 30/06/2024 (i dati sono in migliaia di euro).

Stato patrimoniale società ALFA al 30/06/2024			
Immobilizzazioni		Patrimonio netto	
Partecipazioni in BETA (50%)	30.000	Capitale sociale	20.000
Impianti	24.000	Riserve	35.000
		Utile in corso di formazione	3000
Attivo corrente		Passività	
Crediti verso clienti	29.000	F. do amm.to impianti	4.000
		Altre passività	21.000
Totale	83.000	Totale	83.000

Conto economico società A 01/01/2024 - 30/06/2024			
Costi		Ricavi	
Costi di acquisto	48.000	Ricavi di vendita	62.000
Rimanenze iniziali di magazzino	11.000		
Utile in corso di formazione	3.000		
Totale	62.000	Totale	62.000

Stato patrimoniale società BETA al 30/06/2024			
Immobilizzazioni		Patrimonio netto	
Macchinari	32.000	Capitale sociale	7.500
		Riserve	4.500
		Utile in corso di formazione	7.000
Attivo corrente		Passività	
Banca c/c	12.000	Fondo amm.to macchinari	10.000
		Altre passività	15.000
Totale	44.000	Totale	44.000

Conto economico società BETA 01/01/2024 - 30/06/2024			
Costi		Ricavi	
Costi di acquisto	46.500	Ricavi di vendita	65.000
Rimanenze iniziali di magazzino	11.500		
Utile in corso di formazione	7.000		
Totale	65.000	Totale	65.000

Il candidato consideri le seguenti ipotesi:

- (i) ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si è provveduto alla stima dei relativi capitali economici:
 - il capitale economico della società ALFA è stato valutato pari a 20.000
 - il capitale economico della società BETA pari a 50.000;
- (ii) eventuali disavanzi da fusione, di cui all'art. 2504-bis del Codice Civile, sono riconducibili:

- per il 50% a maggior valore dei macchinari e
 - per l'eventuale residuo alla presenza di un avviamento;
- (iii) eventuali avanzi da fusione, di cui all'art. 2504-bis del Codice Civile, non sono riconducibili alla presenza di un avviamento negativo;
- (iv) non si procede all'affrancamento dei maggiori valori dei beni eventualmente rivalutati attraverso l'allocazione dei disavanzi e, ai fini della rilevazione degli eventuali effetti della fiscalità differita, si assume un'aliquota di imposizione fiscale teorica pari al 25%;
- (v) nell'atto di fusione non si opta per la retrodazione degli effetti contabili;
- (vi) si procede ad immediato annullamento delle azioni proprie in portafoglio dopo la fusione;
- (vii) le scritture di *assestamento* di fine periodo di ALFA (al 30/06/2024) sono le seguenti:
- ammortamento impianti al 10% (già considerato su base semestrale);
 - rimanenze finali di magazzino al 30/06/2024 pari a 6.000;
 - svalutazione dei crediti 1.500.

In aderenza a quanto previsto dalla normativa civilistica e a quanto stabilito dall'OIC 4, il candidato presenti la situazione economica e patrimoniale di BETA *post* fusione.

Esercizio B

Il candidato riproduca, per sommi capi, il contenuto del rapporto Semestrale ex art. 130 c.9 CCII e quali adempimenti prevede siano posti in essere dal Curatore.

Indichi, poi, in quali altre procedure disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 viene previsto, e con quale periodicità, il deposito di un analogo rapporto sull'operato svolto.

Esercizio C

- (1) Nell'IRPEF, i redditi diversi:
- a. sono sempre tassati secondo il criterio di cassa, previa deduzione di eventuali spese e minusvalenze ammesse;
 - b. sono tassati, ad eccezione dei redditi dei fabbricati situati all'estero, secondo il criterio di cassa, previa deduzione di eventuali spese e minusvalenze ammesse;
 - c. sono tassati secondo il criterio di competenza, previa deduzione di eventuali spese e minusvalenze ammesse;
 - d. sono tassati secondo il criterio di cassa, senza che sia possibile dedurre eventuali spese e minusvalenze;
 - e. sono tassati secondo il criterio di competenza, senza che sia possibile dedurre eventuali spese e minusvalenze.
- (2) "Solidarietà passiva" significa che:
- a. ci sono più creditori e ciascuno può agire contro il debitore per l'intero debito;
 - b. ci sono più debitori e ciascuno di essi risponde verso il o i creditori nei limiti della sua quota;
 - c. ci sono più debitori e ciascuno di essi risponde verso il o i creditori per l'intero, salva la possibilità di richiedere da ognuno degli altri condebitori la parte di debito che eccede la quota di colui che ha pagato;
 - d. ci sono più debitori e ciascuno di essi risponde verso il o i creditori per l'intero, salva la possibilità di richiedere da ognuno degli altri condebitori la rispettiva quota.
- (3) Le spese sostenute da Tizio relative alla produzione dei redditi di lavoro dipendente:
- a. danno diritto ad una detrazione del 19% delle spese sostenute a condizione che superino 5.000 Euro all'anno;
 - b. rilevano quali oneri deducibili nella misura del 50%;
 - c. sono irrilevanti nella determinazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente;
 - d. rilevano come componenti negativi nel calcolo del reddito di lavoro dipendente;
 - e. rilevano come componenti negativi nel calcolo del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%.
- (4) Tizio e Caio sono gli unici soci di una società in nome collettivo. Sempronio, creditore della società, può:
- a. chiedere il pagamento a Tizio o a Caio, indifferentemente e per l'intero, solo previa infruttuosa escussione del patrimonio sociale;
 - b. chiedere senz'altro il pagamento, indifferentemente, a Tizio o a Caio, per l'intero;
 - c. chiedere il pagamento a Tizio o a Caio, ciascuno in proporzione alla sua quota di partecipazione, senza necessità di previa escussione del patrimonio sociale;
 - d. chiedere il pagamento a Tizio o a Caio, ciascuno in proporzione alla sua quota di partecipazione, solo previa infruttuosa escussione del patrimonio sociale.

- (5) Nell'IRES, ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dal conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento effettuato tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo:
- a. sempre, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente;
 - b. sempre, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario;
 - c. quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario;
 - d. quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se inferiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario;
 - e. non vi è alcun valore di realizzo, in quanto l'operazione beneficia della neutralità fiscale e in caso di difformità con i valori contabili si dovrà tenere un prospetto di raccordo.
- (6) Tizio, socio di una società a responsabilità limitata, cede la propria quota a Caio, prima di avere eseguito integralmente i versamenti dovuti:
- a. Tizio risponde verso la società per i versamenti ancora dovuti fino a quando gli stessi non siano stati eseguiti da Caio;
 - b. Tizio risponde verso la società per i versamenti ancora dovuti, in solido con Caio, fino al termine di tre anni dall'iscrizione della cessione nel registro delle imprese;
 - c. Tizio è obbligato a fornire a Caio i mezzi per eseguire i versamenti, pena la risoluzione della cessione;
 - d. Tizio risponde verso la società per i versamenti ancora dovuti, non sussistendo alcun obbligo di Caio.
- (7) In materia di I.V.A., le "operazioni esenti":
- a. danno luogo all'addebito d'imposta a carico del cessionario/committente;
 - b. non devono essere fatturate;
 - c. consentono sempre la detrazione dell'I.V.A. assolta sugli acquisti relativi a tali operazioni;
 - d. non consentono la detrazione dell'I.V.A. assolta sugli acquisti relativi a tali operazioni;
 - e. seguono in tutto e per tutto la disciplina delle operazioni imponibili.
- (8) In caso di fusione, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate:
- a. possono non essere ricostituite in capo alla società incorporante/risultante dalla fusione senza conseguenze dal punto di vista fiscale;
 - b. se non ricostituite nel patrimonio netto della società incorporante/risultante dalla fusione utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione, concorrono sempre alla formazione del reddito d'esercizio;
 - c. se non ricostituite nel patrimonio netto della società incorporante/risultante dalla fusione utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione, concorrono alla formazione

del reddito d'esercizio solamente se diverse da quelle tassabili solo in caso di distribuzione;

- d. se non ricostituite nel patrimonio netto della società incorporante/risultante dalla fusione utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione, concorrono alla formazione del reddito d'esercizio solamente se tassabili solo in caso di distribuzione;
- e. vanno in ogni caso ricostituite in capo alla società incorporante/risultante dalla fusione, indipendentemente dalla loro natura.

(9) La decadenza del debitore dal termine comporta che il debitore deve:

- a. pagare il proprio debito alla scadenza di un termine che il giudice fissa su istanza del creditore;
- b. pagare il proprio debito alla scadenza del termine che le parti hanno concordato;
- c. risarcire il danno causato per non avere rispettato il termine per l'adempimento;
- d. pagare il debito prima della scadenza di un termine che era stato fissato a suo favore.

(10) Ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza realizzata da una società mediante cessione a titolo oneroso di un bene strumentale può essere rateizzata:

- a. solamente se il bene all'atto della cessione risulta completamente ammortizzato;
- b. solamente se il bene è stato oggetto di rivalutazione;
- c. solamente se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
- d. solamente se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a cinque anni;
- e. solamente se il bene è stato posseduto per almeno un anno.